

COMUNE DI MULAZZO

**PROVINCIA DI MASSA CARRARA**

**CONVENZIONE CON \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PER L’AFFIDO DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE**

**“MARIO CALANI” IN LOCALITA’ GROPPOLI**

**PERIODO – 01/10/2018 – 30/09/2019 -**

**Articolo 1. Oggetto della convenzione.**

Il Comune di Mulazzo affida, ai sensi della Legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d'ora in avanti indicata come “affidatario” avente sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la gestione del campo sportivo comunale “Mario Calani” e relativo campo sussidiario con annessi locali accessori.

**Articolo 2. Durata della convenzione.**

La convenzione ha durata di anni uno a partire dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e può essere prorogata per ulteriore periodo qualora l'Amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente.

Le parti avranno facoltà di recedere dal contratto dandone disdetta con lettera A.R. con almeno tre mesi di preavviso.

**Articolo 3. Corrispettivo.**

Per la conduzione degli impianti di cui all’art. 1. è corrisposto, da parte dell’affidatario al Comune, un canone annuo di € 500,00 IVA inclusa.

In caso di proroga il canone annuo sarà rivalutato secondo le variazioni dell’indice ISTAT.

**Articolo 4. Gestione delle strutture sportive.**

Il Comune affida la gestione del campo sportivo comunale “Mario Calani” e relativo campo sussidiario e annessi locali accessori, di cui all'art. 1., nonché le attrezzature di pertinenza dei medesimi.

L’affidatario si obbliga ad effettuare con personale (Ditte o soggetti idonei) e materiali propri la pulizia, l’ordinaria manutenzione di tutte le strutture sportive in oggetto, conservarle e riconsegnarle nello stato iniziale e, per fare ciò, all’affidatario verranno dati in dotazione l’attrezzatura esistente nell’impianto al momento dell’affido e di cui sarà redatto un verbale di consegna. Anche tali mezzi meccanici dovranno essere conservati in buono stato, mantenuti e riforniti a spese dell’affidatario e riconsegnati allo scadere della Convenzione.

**Art. 5. Utilizzo degli impianti.**

1. L’affidatario potrà usufruire degli impianti oggetto della convenzione, fermo restando che il Comune potrà utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni che riterrà opportuno organizzare anche in collaborazione con gli Istituti Scolastici del territorio e con gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali. Tale utilizzo dovrà essere preceduto da un preavviso e dovrà comunque tener conto delle prioritarie esigenze dell’affidatario.
2. L’affidatario, nella predisposizione del programma di attività sportiva, d'intesa con il Comune, organizza l'uso degli impianti garantendo prioritariamente l'utilizzo dei medesimi alle associazioni sportive locali, gruppi, persone con particolare riferimento alle attività sportive giovanili, per anziani e per le persone diversamente abili, assicurando se necessario le utenze (riscaldamento, docce calde ecc.).
3. L’affidatario dovrà concedere l’uso delle strutture di cui all’art. 1 alle Associazioni sportive richiedenti senza corrispettivo e solo con il rimborso delle spese di manutenzione e pulizia calcolate con equità. In caso di mancato accordo tra le Associazioni richiedenti, la decisione spetterà comunque al Comune.
4. A tal fine, l’affidatario presenta all'Amministrazione Comunale entro il mese di luglio di ogni anno il calendario delle attività con il relativo piano di gestione per l'anno successivo che dovrà essere concordato e approvato dall'Amministrazione Comunale.

**Art. 6. Obblighi dell’affidatario nella gestione degli impianti.**

1. L’affidatario è tenuto ad usare la massima cura e diligenza nell'uso degli impianti sportivi, assicurandosi che i medesimi, le loro pertinenze (spogliatoi, servizi, accessori ecc.), nonché le attrezzature di corredo non siano danneggiati o manomessi, restando pienamente responsabile verso il Comune per qualsiasi danno possa essere arrecato agli impianti e alle attrezzature sopra indicate per l'uso derivante dalla gestione.
2. L’affidatario deve in particolare:
   1. gestire l’impianto conformemente al progetto di gestione ed alla presente convenzione, in conformità con le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
   2. garantire l’utilizzo dell’impianto a tutti i cittadini, compatibilmente con la capacità di ricezione dello stesso;
   3. garantire l’imparzialità nel permetterne l’utilizzo ad associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni che ne facciano richiesta;
   4. presentare entro il mese di settembre 2018 il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo degli impianti;
   5. non operare alcuna subappalto o affido, totale o parziale, della gestione a favore di terzi;
   6. osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di leggi in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto;
   7. provvedere all'apertura, alla chiusura e alla custodia degli impianti di cui all'art. 1. per tutto l'orario di utilizzo dei medesimi intendendosi per custodia la presenza, all'interno dei suddetti impianti, di personale dell’affidatario che garantisca la sorveglianza e l'effettivo utilizzo degli stessi da parte degli utenti fruitori dei servizi facendosi carico dei relativi oneri;
   8. garantire che le attrezzature siano adeguatamente riposte dopo il loro utilizzo e comunque al termine della giornata;
   9. provvedere alla pulizia ordinaria giornaliera di tutti gli impianti annessi e compresi (bagni, docce, WC, spogliatoi, corridoi, ecc.);
   10. provvedere alla detenzione e gestione delle attrezzature di proprietà comunale presenti negli impianti descritti, rimanendo responsabile di eventuali danneggiamenti, manomissioni e furti che dovessero accadere nel periodo della gestione oggetto della convenzione;
   11. provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, così come definita dall'art. 1609 del codice civile sulla base di un piano annuale di manutenzione ordinaria concordato con il

Comune;

* 1. segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale le necessità di lavori di manutenzione straordinaria. Nel caso in cui si renda necessario compiere interventi di manutenzione straordinaria, l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sospendere le attività sportive per il tempo necessario alla realizzazione delle stesse senza che l’affidatario possa accampare pretese di risarcimento per il periodo di inutilizzo delle strutture oggetto della manutenzione.
  2. la manutenzione straordinaria degli impianti sarà eseguita dal Comune solo nei limiti consentiti dalle disponibilità economico-sociali dell’Ente; al riguardo nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’affidatario, neppure a titolo di risarcimento danni;
  3. è fatto divieto al gestore di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
  4. comunicare all’Amministrazione Comunale i nominativi del personale di custodia che detiene le chiavi degli impianti e provvede all'apertura e alla chiusura dei medesimi.

**Articolo 7. Accesso agli impianti**

1. L’accesso è garantito dall’affidatario ed è riservato, in via prioritaria, a società ed associazioni sportive con sede legale nel territorio comunale e regolarmente iscritte a Federazioni del settore di loro competenza, tenuto conto, se necessario, del numero di atleti iscritti e favorendo i soggetti che svolgono attività sportiva nel settore giovanile e diversamente abili e successivamente alle altre tipologie di società e associazioni sportive del territorio.
2. L’Amministrazione Comunale può determinare una riserva sugli spazi sportivi disponibili, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni proprie o da essa patrocinate. Tale fruizione sarà comunque concordata con l’affidatario in base al calendario sportivo.
3. La fruizione degli impianti da parte dei singoli cittadini sarà garantita secondo le disponibilità del momento.

**Articolo 8. Sorveglianza e custodia**

1. L’affidatario ha l’onere di controllare gli accessi e vigilare sul corretto utilizzo dell’impianto, di tutte le pertinenze e del materiale in dotazione ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento pregiudizievole per il buon mantenimento della struttura o per lo svolgimento delle attività, informandone tempestivamente l’Amministrazione Comunale.
2. L’affidatario garantisce altresì il rispetto delle norme disciplinanti le singole attività e delle norme in materia di igiene ed ordine pubblico ad esclusione delle attività ufficiali delle Società che sono tenute all’ordine pubblico dalle rispettive Federazioni.
3. Ogni onere relativo alla sorveglianza ed alla custodia è a carico dell’affidatario, che risponde delle eventuali omissioni.

**Articolo 9. Responsabilità.**

1. L’affidatario, in virtù della presente convenzione, assume ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare a causa o in dipendenza dell'uso degli impianti sportivi oggetto della presente convenzione.
2. L’affidatario cura, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale da esso incaricato per qualsivoglia mansione sia assicurato contro gli infortuni, liberando dall'obbligo il Comune.
3. L’affidatario provvede alla contrazione di idonea polizza di assicurazione per gli eventuali danni all’impianto o alle pertinenze di esso nonché polizza di assicurazione relativa al rischio di responsabilità civile per danni al Comune o a terzi relativamente a persone e cose.
4. Copia delle suddette polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale.
5. L’affidatario si impegna, sotto la propria responsabilità, a richiedere tutte le necessarie coperture assicurative a terzi che, a vario titolo, utilizzeranno gli impianti.
6. L’affidatario dichiara incondizionatamente di sollevare e manlevare da qualsivoglia responsabilità il Comune per ogni tipo di responsabilità che possa derivare all’affidatario e/o a terzi dall’uso delle attrezzature sportive e dei mezzi meccanici di trasporto ed operativi a disposizione.

7.L’affidatario esonera, altresì, e manleva il Comune per ogni responsabilità dipendente dall’esercizio sportivo, sia di carattere fiscale che di pubblica sicurezza.

**Articolo 10. Utenze.**

Sono a carico dell’affidatario le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas), la manutenzione tecnica degli impianti dei servizi termici, idraulici, elettrici, nonché ogni tributo o onere gravante sugli impianti oggetto di convenzione;

**Art. 11. Pulizia**.

L’affidatario garantisce la pulizia, l’ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell’impianto, sostenendo i costi del materiale e del personale utilizzato.

**Art. 12. Controlli**

Il Comune vigilerà sull’esercizio dell’affido nonché sull’osservanza di quanto stabilito nella presente convenzione.

**Art. 13. Revoca dell’affido in gestione**

1. Qualora l’Amministrazione Comunale riscontri gravi inadempienze rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione, è tenuta a diffidare in forma scritta il gestore dal protrarre il comportamento lesivo.
2. In caso di mancata ottemperanza, l’Amministrazione Comunale potrà disporre la revoca della gestione.

**Articolo 14. Oneri relativi al personale.**

L’affidatario assume ogni responsabilità relativa ai rapporti giuridici ed economici eventualmente instaurati nei confronti del personale da adibire alla gestione degli impianti.

**Articolo 15. Durata**

La presente Convenzione sortisce i suoi effetti dal 01/10/2018 al 30/09/2019 e sarà rinnovabile tacitamente in carenza di espressa disdetta da notificare almeno tre mesi prima della scadenza naturale.

**Articolo 16. Disposizioni generali.**

L’affidatario dichiara di riconoscere espressamente che tutte le clausole sottoscritte sono essenziali e che la mancata esatta osservanza anche di una sola di esse, produrrà l'automatica risoluzione della presente convenzione.

**Articolo 17. Spese.**

Tutte le spese inerenti alla registrazione della presente convenzione sono a carico dell'affidatario, che se le assume.

**Articolo 18. Vertenze.**

Le vertenze che avessero ad insorgere tra il Comune e l’affidatario relativamente all’applicazione della presente convenzione, nessuna esclusa, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri dei quali due nominati uno per parte ed un terzo scelto di comune accordo, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Massa.

Qualora alcuno dei beni oggetto della presente convenzione dovesse passare di proprietà ad altri Enti, l’affidatario rinuncia fin d’ora a chiedere alcunché a titolo di risarcimento danni o a qualsiasi titolo.

**Articolo 19. Norma finale.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del bando di gara, del regolamento comunale e delle leggi vigenti in materia.